



**COMUNE DI GENOVA**

**Gestione Risorse Umane**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 1471**

**ADOTTATO IL 07/03/2025**

**ESECUTIVO DAL 07/03/2025**

**OGGETTO:** ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA, AI SENSI DELL'ART. 21 NONIES DELLA LEGGE N. 241/1990, DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5238 DEL 20/09/2024 DI NOMINA DELLA COMMISSIONE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 19 OPERATORI DI POLIZIA LOCALE (AREA DEGLI ISTRUTTORI)

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

Visti:

- l'art. 35 d.lgs. n. 165/2001, che disciplina le modalità di reclutamento di personale pubblico e, in particolare, il comma 3 lett. e) che sancisce il seguente principio: *“e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”*;
- l'art. 9 d.P.R. n. 487/1994, relativo alla nomina e composizione delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi il quale, al comma 3, prevede, in particolare, che *“Non possono essere nominati componenti delle predette commissioni i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”*;
- l'art. 80 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1105 del 24.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di nomina delle commissioni esaminatrici e dei segretari, che, al comma 6, dispone: *“Non possono far parte della stessa Commissione parenti od affini fino al quarto grado*

civile o soggetti legati da vincolo di coniugo nonché coloro che, nello stesso grado, siano parenti od affini di alcuno dei concorrenti o legati da vincolo di coniugo ad alcuno dei medesimi. Non possono far parte della Commissione componenti degli organi di direzione politica del Comune o di altra Amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Non possono, inoltre, far parte della Commissione, anche con compiti di segreteria, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale”;

- gli artt. 21 *octies* e 21 *nonies* L. n. 241/90, che disciplinano i casi di annullabilità dei provvedimenti amministrativi;

Premesso che:

- in data 03/09/2024 è stato pubblicato il bando di “*concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 19 operatori di polizia locale (area degli istruttori)*”, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 4853 del 03 settembre 2024 dell’allora Direzione di Area Organizzazione, Risorse Umane e Sicurezza Aziendale;
- l’art. 5 del bando ha previsto che la selezione sarebbe avvenuta tramite svolgimento da parte dei candidati di una prova di efficienza fisica, di una prova scritta e di una prova orale, alle quali sarebbe stato possibile aggiungere, in considerazione del numero di partecipanti, una ulteriore prova preselettiva;
- con Determinazione Dirigenziale n. 5238 del 20/09/2024, è stata nominata la Commissione esaminatrice del suddetto concorso, nella seguente composizione (oltre ai componenti supplenti):
  - Gianluca Giurato: presidente (Comandante presso la Direzione di Area Corpo Polizia Locale);
  - Laura Ferraro: componente (Primo Commissario presso la Direzione di Area Corpo Polizia Locale);
  - Ilario Allegrone: componente (Vice Commissario presso la Direzione di Area Corpo Polizia Locale);
  - Fabio Callegari: segretario (Istruttore Amministrativo presso la Direzione di Area Organizzazione Risorse Umane e Sicurezza Aziendale);
- dopo la nomina, i membri di Commissione, nella prima seduta, tenutasi in data 23/09/2024, sono stati invitati alla sottoscrizione dell’autodichiarazione di cui agli articoli 35 e 35 bis, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 165/2001, all’art. 9 del DPR n. 487/1994 e all’art. 80 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ed in particolare a dichiarare se ricoprissero cariche politiche, se fossero stati nominati rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- nella medesima seduta, preso atto del numero di domande, la Commissione ha deciso di dare luogo alla prova preselettiva, ha determinato il calendario, le modalità di svolgimento ed i criteri di valutazione delle prove concorsuali, ivi inclusa la prova preselettiva;
- alla luce dell’art. 5 del bando di concorso, secondo cui sarebbe stato possibile affidare la predisposizione e/o correzione della prova preselettiva ad una Società specializzata, con Determinazione Dirigenziale n. 5376 del 26/09/2024, esecutiva dal 30/09/2024, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, si è disposto l’affidamento del servizio di predisposizione dei questionari, svolgimento da remoto e correzione informatizzata della prova preselettiva e di svolgimento da remoto della prova scritta;
- in data 02/10/2024, nel contesto della seconda seduta, la Commissione:

- ha preso visione dei questionari predisposti dalla Ditta, apportando modifiche di natura esclusivamente formale/lessicale ad alcuni quesiti;
- ha dato mandato al segretario della Commissione di comunicare le modifiche alla Ditta, affinché quest'ultima provvedesse alla predisposizione definitiva dei questionari per la prova preselettiva;
- in data 07/10/2024 si è tenuta la prova preselettiva, all'esito della quale la Ditta ha trasmesso alla Commissione tramite e-mail l'esito generale della prova preselettiva con i relativi punteggi, in base ai quali sono stati ammessi n. 301 candidati sui 558 partecipanti;
- in data 24/10/2024 si è tenuta la prova di efficienza fisica: in tale contesto l'intera Commissione, integrata, con Determinazione Dirigenziale n. 6160 del 24/10/2024, dai componenti esperti aggiunti della Federazione Italiana di Atletica Leggera, ha esaminato le prestazioni dei candidati, sulla scorta delle modalità di svolgimento delle prove fisiche definite nel bando di concorso, all'esito delle quali sono risultati idonei n. 156 candidati;
- in data 28/10/2024 si è tenuta la prova scritta, le cui tracce sono state elaborate dalla Commissione;
- alla prova scritta sono stati convocati n. 178 candidati (n. 156 idonei alle prove di efficienza fisica, n. 2 esentati dalle prove di efficienza fisica e n. 2 donne che non hanno sostenuto le prove per stato di gravidanza) e hanno partecipato n. 170 candidati (n. 8 sono rimasti assenti);
- al termine della prova, la Ditta incaricata ha trasmesso al Segretario della Commissione, tramite e-mail, il file contenente i candidati identificati e presenti alla sessione della prova scritta e i 170 elaborati in forma anonima, individuati tramite codice, affinché la Commissione procedesse con la correzione e valutazione delle prove;
- in data 04/11/2024 la Commissione si è riunita e ha dato avvio alla correzione degli elaborati scritti;
- in pari data è pervenuta all'Amministrazione una nota del Sindacato CSA avente ad oggetto "Richiesta di annullamento in autotutela del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 19 operatori di polizia locale (area degli istruttori). Data pubblicazione: 03/09/2024 – Data scadenza: 17/09/2024 Comune di Genova", indirizzata al Segretario Generale e al Direttore del Personale;
- nella suddetta nota, oltre a presentare alcune lamentele relative alle modalità di svolgimento delle prove di efficienza fisica, il sindacato CSA ha sostenuto che il membro della Commissione *omissis* rivestisse la carica di Rappresentante Sindacale per il Sindacato *omissis* e che fosse, dunque, incompatibile rispetto alla posizione di membro di Commissione di concorso, ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 80 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Genova;
- a fronte della segnalazione pervenuta l'attività di correzione degli elaborati scritti, che sono rimasti anonimi, è stata immediatamente sospesa e la Direzione ha avviato un'attività di controllo atta a verificare la veridicità delle dichiarazioni in esse contenute;
- dal controllo avviato è risultato che:
  - *omissis* era effettivamente membro della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) del Sindacato *omissis* nel Comune di Genova e membro del Direttivo del Gruppo Aziendale *omissis* presso il Comune di Genova, per il Comparto Funzioni Locali, personale non dirigente;
  - rivestisse tali cariche già al momento della nomina della Commissione di concorso, sebbene in sede di autocertificazione dell'assenza di ipotesi di incompatibilità avesse dichiarato di non esser rappresentante sindacale;
  - con riferimento alle competenze attribuite ai membri del Direttivo, l'art. 13 dello Statuto *omissis*, stabilisce che il Direttivo *omissis* in particolare:

- elegge la Segreteria, se prevista;
  - provvede alla raccolta delle deleghe sindacali e alla distribuzione delle tessere secondo le direttive emanate dalla struttura Territoriale di riferimento;
  - collabora con i propri rappresentanti della RSU e con il Sindacato Territoriale *omissis* per la gestione e l'attuazione delle scelte politiche e contrattuali del sindacato, per la realizzazione ed organizzazione del lavoro e dei servizi a livello aziendale e vigila sulla corretta applicazione delle decisioni assunte a livello di Azienda e/o Amministrazione;
  - segnala le istanze dei lavoratori al Sindacato Territoriale *omissis* ed ai componenti *omissis* delle RSU;
  - cura l'azione di propaganda, in collaborazione con il Sindacato Territoriale *omissis*;
  - concorre alla individuazione delle candidature *omissis* negli organismi che le prevedono e per la formazione delle liste per la elezione della RSU;
  - proclama i coordinatori, eletti dalle iscritte e dagli iscritti appartenenti alle aree contrattuali, professionali o di settore individuate;
- i Rappresentanti sindacali eletti nelle RSU si occupano di esercitare diritti sindacali, poteri contrattuali, diritti di informazione e partecipazione e sono coinvolti nell'iter di contrattazione integrativa, sempre riferendosi all'ambito amministrativo in cui sono eletti;
  - da ulteriori approfondimenti, è risultato che il Sindacato di cui il Commissario ricopriva la carica di dirigente sindacale avesse pubblicizzato online un proprio corso di preparazione al concorso di Operatore di Polizia Locale del Comune di Genova di cui si tratta, corso offerto gratuitamente agli iscritti al sindacato e, per i non iscritti, proposto per l'acquisto;
  - un referente del suddetto corso fosse un sindacalista, membro della Rappresentanza Sindacale Unitaria del medesimo Sindacato presso il Comune di Genova insieme al Commissario predetto e parte della Segreteria del Gruppo Aziendale del Comune di Genova;
  - a fronte dell'attività istruttoria espletata, la Direzione ha comunicato l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela del provvedimento di nomina della Commissione di concorso di cui alla determina dirigenziale n. 5238 del 20/09/2024 e delle attività poste in essere dalla Commissione medesima ai candidati che avevano superato la prova preselettiva, agli esonerati, (cfr. note prot. nn. 672886/2024, 672898/2024, 672900/2024 del 27/12/2024) nonché ai componenti della Commissione esaminatrice e al Segretario (cfr. note prot. nn. 834/2025, 842/2025, 848/2025, 860/2025 del 02/01/2025);

Preso atto che, a seguito della ridetta comunicazione, sono pervenute n. 64 istanze con cui è stata:

- formulata richiesta di tenere fermi gli esiti già conseguiti da parte dei candidati che hanno espletato con successo la prova preselettiva e di idoneità fisica (cfr. note prot. nn. 673120/2024, 673212/2024, 673460/2024, 673473/2024, 675524/2024, 675546/2024, 675563/2024, 675589/2024, 675601/2024, 675856/2024, 675934/2024, 675941/2024, 676052/2024, 676060/2024, 676096/2024, 676165/2024, 676215/2024, 80/2025, 82/2025, 87/2025, 111/2025, 196/2025, 310/2025, 322/2025, 959/2025, 1014/2025, 1158/2025, 1180/2025, 2552/2025, 2724/2025, 2996/2025, 1501/2025, 1703/2025, 2647/2025, 2689/2025, 2697/2025, 2709/2025, 3004/2025, 3006/2025, 3030/2025, 3036/2025, 3045/2025, 6751/2025, 7280/2025, 14252/2025, 55264/2025, 55297/2025, 55325/2025, 55527/2025, 55542/2025);
- avanzata istanza di accesso agli atti della procedura selettiva di cui alla Determina dirigenziale n. 4853 del 03/09/2024 (cfr. nota prot. n. 675695/2024);
- eccepita la mancanza di elementi che in concreto dimostrassero la compromissione della

neutralità ed imparzialità del giudizio del membro di Commissione, nonché l'errata interpretazione dell'art. 35, comma 3, lett. e) d.lgs. n. 165/2001, nella parte in cui stabilisce che i componenti della Commissione non possono ricoprire la carica di rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali (cfr. note prot. nn. 136-139/2025);

- avanzata istanza di accesso agli atti della procedura di annullamento in autotutela avviata e di dilazione del termine assegnato per eventuali memorie scritte (cfr. note prot. nn. 136-139/2025 e 3488/2025);
- formulata istanza di annullamento in autotutela del procedimento di annullamento avviato (cfr. nota prot. n. 55230/2025);

Dato atto che la Direzione ha fornito tempestivo riscontro alle istanze di accesso agli atti pervenute, concedendo, altresì, laddove richiesto, un nuovo termine di dieci giorni - sino al 10/02/2025 - per la presentazione delle memorie scritte ai candidati che avevano avanzato tale richiesta (cfr. note prot. nn. 44888/2025, 44901/2025 e 45002/2025 del 30/01/2025);

Preso atto che entro il suddetto termine sono pervenute ulteriori controdeduzioni (cfr. nota prot. 60104/2025 del 08/02/2025), con cui, tra l'altro:

- sono state ribadite le contestazioni effettuate con la memoria precedentemente pervenuta;
- è stata chiesta copia di nuova documentazione relativa al procedimento, nonché l'ostensione senza oscuramenti di quella precedentemente trasmessa;
- è stata eccepita l'infondatezza del procedimento di annullamento in autotutela, chiedendo, in via subordinata, la sola sostituzione del commissario ritenuto incompatibile per le restanti attività previste dal bando (correzione delle prove scritte già espletate e prove orali);

Dato atto che la Direzione, in data 06/03/2025, ha fornito riscontro segnalando la completezza della documentazione già fornita (cfr. nota prot. n. 107416/2025);

Preso atto che, con nota prot. n. 60128 del 08/02/2025, è, inoltre, pervenuta "*Memoria ex art. 10 legge n. 241/1990*" da parte del Commissario interessato, Sig. *omissis*, con cui:

- si è contestata l'idoneità ad incidere sull'imparzialità della procedura concorsuale, in ragione del sostanziale mancato esercizio da parte del Commissario dei poteri di norma attribuiti al rappresentante sindacale, dimostrato dalla mancata partecipazione alle riunioni del sindacato;
- si è sostenuto che dai verbali delle sedute non si evincerebbe alcun elemento "minimamente idoneo" a dimostrare una propria influenza a favore di alcun candidato;
- è stato chiesto all'Amministrazione di riconvocare i membri della Commissione per sottoscrivere una nuova autocertificazione, in sanatoria di tutte le attività sino a quel momento poste in essere dalla stessa e, in via di estremo subordine, di essere sostituito da altro componente;

Rilevato che:

- con riferimento alle incompatibilità contenute nell'art. 35 d.lgs. n. 165/2001 la giurisprudenza richiede di verificare se la situazione dedotta in giudizio "*sia idonea ad incidere sul giudizio della Commissione medesima nel senso di orientarlo a favore di un candidato (o di un gruppo di*

*candidati) piuttosto che di un altro, sicché – ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui al citato art. 35, comma 3, lettera e), d.lgs. n. 165/2001 – devono sussistere elementi concreti, univoci e concordanti idonei a dimostrare l'influenza che un componente della Commissione possa avere esercitato in favore di alcuni candidati per avere rivestito un ruolo decisivo o significativo all'interno dell'amministrazione che indice il concorso" (cfr. Cons. St. n. 1053/2021);*

- nel dare concreta attuazione a tale indirizzo, la giurisprudenza ha escluso l'operatività dell'incompatibilità in fattispecie in cui non era dimostrata la sussistenza di alcun pericolo di incidenza sul neutrale svolgimento del concorso, come ad esempio in caso di:
- carica politica rivestita presso Amministrazione pubblica diversa da quella che ha indetto il concorso, in assenza di un qualche elemento di possibile incidenza tra l'attività esercitabile da colui che ricopre la carica e l'attività dell'ente che indice il concorso (cfr. TAR Campania 4255/2019, citato da TAR Lazio 17613/2024);
- afferenza del sindacato ad un comparto lavorativo completamente diverso da quello di cui faranno parte i vincitori della selezione ed assenza di elementi di contatto tra l'attività sindacale e l'attività dell'ente che ha indetto il concorso (cfr. TAR Palermo 3369/2023);
- impossibilità per il membro della Commissione di incidere nella formazione della volontà dell'organo collegiale, alla luce del numero di componenti, della tipologia di prove e correzioni, ecc. (Cons. St. n. 395/2021);
- gli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, con particolare riferimento alla necessità dell'accertamento in concreto della idoneità ad incidere sul giudizio della commissione, devono essere interpretati in relazione allo stato della procedura concorsuale, ancora pendente, nella quale non risultano individuati i candidati vincitori; in tale fase procedurale, al fine di individuare l'ambito applicativo della disposizione di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, rileva, pertanto, la presenza di elementi idonei a dimostrare il pericolo di incidenza sul neutrale svolgimento del concorso;

Considerato che:

- nel caso di specie, non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione del rischio sopra esposte, ed anzi, per ciascuno di tali indici, si può evidenziare la presenza di elementi univoci e concreti di pericolo, in quanto il sig. *omissis*:
- al momento e dopo la nomina ha rivestito il ruolo di rappresentante sindacale nella medesima Amministrazione che ha indetto il concorso potendo esercitare un'influenza sull'attività della stessa in attuazione delle politiche fatte proprie dal Sindacato di appartenenza. A tal proposito, si osserva che il citato art. 13 dello Statuto *omissis* attribuisce espressamente al Direttivo *omissis* e alle RSU alcune competenze tese ad incidere sull'attività dell'ente pubblico, ad esempio stabilendo che il Direttivo "*collabora con i propri rappresentanti della RSU e con il Sindacato Territoriale omissis, nella realizzazione ed organizzazione del lavoro e dei servizi a livello aziendale e vigila sulla corretta applicazione delle decisioni assunte a livello di Azienda e/o Amministrazione*". Anche il coinvolgimento dei membri delle RSU nel percorso di contrattazione integrativa è emblematico di tale potenziale incidenza, trattandosi di una attività che mira a normare diritti e doveri dei lavoratori, istituti contrattuali, determinate tipologie di remunerazione (etc);
- il Sindacato afferisce al medesimo comparto lavorativo di cui faranno parte i vincitori del concorso. Al riguardo, si rileva, anzi, che il Sindacato *omissis* conta un'alta percentuale di iscritti appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Genova;
- l'asserito mancato esercizio dei poteri attribuiti al rappresentante sindacale a fronte della mancata partecipazione alle assemblee RSU non esclude l'idoneità del commissario alla

- codeterminazione nella gestione e attuazione delle scelte politiche e contrattuali del sindacato;
- vi è stata una effettiva possibilità di incidere sulla volontà della Commissione, in quanto la stessa è composta da soli tre membri, i quali sono chiamati a definire le modalità di svolgimento ed i criteri di valutazione delle prove concorsuali nonché a valutare discrezionalmente le prove concorsuali medesime;
  - non rileva l'assenza, nei verbali delle sedute della Commissione, di elementi che provino un'influenza del Sig. *omissis* a favore di uno o più candidati considerato che l'accertamento dell'incompatibilità di cui all'art. 35 d.lgs. n. 165/2001 non richiede all'Amministrazione la prova ex post di un'effettiva turbativa della procedura concorsuale tenuto conto della fase del procedimento e dell'assenza di soggetti che vantino un diritto all'assunzione;
  - nel caso di cui si tratta, ricorrono, inoltre, ulteriori elementi di accentuazione del rischio di turbamento del concorso, alla luce della preparazione specifica fornita dal Sindacato agli aspiranti all'assunzione, in quanto, come sopra accennato:
  - risulta che lo stesso Sindacato *omissis* avesse un proprio rappresentante sindacale del Comune di Genova quale referente dell'attività formativa volta al superamento del concorso e un altro rappresentante sindacale del Comune di Genova all'interno della Commissione del concorso;
  - tale situazione ha aperto a numerosi e gravi scenari di rischio, in quanto il commissario di concorso formula le tracce delle prove scritte e le domande orali, operazioni che possono essere inquinate dalle attività formative predisposte dal Sindacato di appartenenza;
  - tale genere di rischio è contemplato in determinate ipotesi dallo stesso legislatore, che, ad esempio, con l'art. 16, co. 2, lett. c), d.P.R. 138/2017 in materia di assunzione di dirigenti scolastici, prevede che non possano far parte delle commissioni di concorso coloro che svolgono, o hanno svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;
  - interpretando il suddetto art. 16 d.P.R. n. 138/2017, la giurisprudenza, esprimendo delle valutazioni che possono offrire spunti argomentativi anche per il caso di cui si tratta, ha sottolineato che "ove al collegio prendano parte soggetti che abbiano tenuto corsi di preparazione al concorso per cui è causa, non può escludersi che i predetti criteri o indicatori siano stati elaborati in considerazione del contenuto di siffatti corsi, delle relative metodologie e dei livelli di apprendimento conseguiti dai discenti. Ragion per cui ne risulta minata la imparzialità ed equanimità di giudizio che deve per Costituzione informare l'attività di un organismo valutatore in diretta derivazione dei canoni di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione" cfr. TAR Lazio 8670/2019;
  - in misura potenzialmente ancor più grave, si rileva che il commissario potrebbe essere in grado di riconoscere i soggetti che hanno partecipato all'attività formativa del Sindacato, avendo accesso ai relativi nominativi, e pertanto si trova nella posizione di poter utilizzare il proprio ruolo per favorire gli iscritti al corso;
  - la situazione di pericolo nella posizione del sig. *omissis* è ulteriormente accentuata dal comportamento non trasparente di quest'ultimo che:
  - nel contesto della prima seduta di Commissione, a fronte della segnalazione effettuata da un altro membro che riteneva di non poter sottoscrivere la dichiarazione di incompatibilità, così come predisposta, in quanto rappresentante sindacale di un sindacato, benché di un comparto diverso da quello del profilo professionale oggetto della procedura selettiva, non ha sollevato la medesima o ulteriori problematiche e ha sottoscritto la dichiarazione di non essere rappresentante sindacale, così di fatto impedendo le dovute verifiche e valutazioni preventive rispetto alla sua posizione e alla verifica di sussistenza di cause di incompatibilità;
  - risulta, pertanto, che, nella fattispecie, ricorra pienamente la ratio dell'art. 35, co. 3, lett. e), d.lgs.

n. 165/2001 secondo la relativa interpretazione giurisprudenziale, essendo manifesto che la posizione del sig. *omissis* sia idonea a turbare il neutrale svolgimento del concorso, ed infatti, escludendo l'incompatibilità in presenza delle condizioni di cui sopra, non residuerebbe alcun margine di applicazione per la norma;

Rilevato che la giurisprudenza ha riconosciuto che:

- *“la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati, di talché la presenza anche di un solo componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto, con conseguente invalidità delle attività svolte”*, cfr. TAR Lazio 8670/2019;
- *“il vizio di illegittima composizione della Commissione esaminatrice involge la legittima attribuzione del potere ad un organo collegiale che, in ragione dell’illegittima composizione dello stesso, non è legittimato ad esercitare tale potere”* cfr. T.A.R. Trento, n. 180/2020; cfr. anche T.A.R. Sicilia Palermo, n. 2079/2024; Cons. giust. amm. Sicilia, n. 894/2024;
- *“il procedimento amministrativo e, in particolare, un concorso pubblico o un esame, si fonda sul principio di conservazione degli atti. Un effetto completamente caducante può derivare, come nel caso in esame, dall’accertata illegittimità degli atti compiuti all’inizio del procedimento stesso, quale, ad esempio, l’illegittima composizione della Commissione esaminatrice”*, cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 08/04/2020, n. 2325, Consiglio di Stato, sez. VI, 23 settembre 2014, n. 4789; TAR Catania 1776/2022;
- le commissioni relative a gare, il rischio che il ruolo e l’attività di uno dei commissari, dichiarato incompatibile, possano avere inciso nei confronti anche degli altri commissari durante le operazioni di gara, influenzandoli verso un determinato esito valutativo, rende necessaria la riedizione delle valutazioni discrezionali (cfr. Consiglio di Stato n. 4218/2022; in senso simile, cfr. anche Consiglio di Stato 6299/2018);
- *“la situazione di incompatibilità è idonea a vulnerare non soltanto l’attività valutazionale di correzione degli elaborati ma a monte anche quella prodromica e preliminare di elaborazione dei criteri”*, cfr. TAR Lazio 8670/2019;

Considerato, peraltro, che la giurisprudenza amministrativa ha affermato il principio secondo cui:

- la prova preselettiva, *“per le sue caratteristiche, non è espressione di un’attività tecnico discrezionale della Commissione”* e che *“avvenendo, per previsione del bando, conforme ad una diffusa prassi, in base alla risposta a quiz attitudinali e di cultura, doveva essere in concreto considerata come esito di un mero riscontro, privo cioè di profili di accertamento tecnico-discrezionale”*, con la conseguenza che *“l’espletamento di tali prove preselettive è neutrale, cioè indifferente quanto ai suoi concreti esiti, rispetto alla composizione ed unitarietà della Commissione che presieda al loro svolgimento”* (cfr. TAR Regione Sicilia, sez. V, n. 3412/2024; Cons. Stato sez. IV 10 settembre 2008 n. 4332);
- per la prova di efficienza fisica, *“Secondo il costante orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato, condiviso dal Collegio, «non può parlarsi di discrezionalità tecnica in quei casi in cui il provvedimento da adottare non sia una valutazione dei fatti suscettibili di vario apprezzamento alla stregua delle attuali conoscenze scientifiche e specialistiche, ma semplicemente un accertamento tecnico e cioè l’accertamento di un fatto verificabile in modo non opinabile in base a conoscenze e strumenti tecnici di sicura acquisizione. In tali casi (fra cui rientra il giudizio sull’idoneità fisica dei partecipanti ai pubblici concorsi) manca qualsiasi possibilità di discrezionalità di giudizio, con conseguente sindacabilità piena dell’accertamento,*

*in particolare sotto il profilo del travisamento*” (Cons. Stato, parere 1928/2022; Cons. Stato, parere 778/2023; Cons. Stato, Sez. III, 14 giugno 2011, n. 3620; Sez. IV, 30 giugno 2004, n. 4811 e 14 dicembre 2004, n. 8027);

- i questionari per la prova preselettiva sono stati elaborati da una società terza e che la Commissione ne ha preso visione, apportando modifiche di natura formale/lessicale esclusivamente ad un numero esiguo di quesiti;
- la valutazione della prova preselettiva è avvenuta mediante l'assegnazione automatica di un punteggio da parte della società affidataria del servizio di elaborazione dei questionari sulla scorta delle modalità di calcolo definite nel bando di concorso;
- la Commissione non ha, pertanto, svolto alcuna attività di accertamento/valutazione di carattere discrezionale delle risposte date dai candidati ai quiz della prova preselettiva;
- le modalità di svolgimento della prova di idoneità fisica sono state definite nel bando di concorso;
- in occasione di svolgimento delle prove fisiche da parte dei candidati, la Commissione è stata integrata da membri esperti della Federazione Italiana di Atletica Leggera e ha posto in essere accertamenti di carattere tecnico, utilizzando strumentazione di sicura acquisizione (cronometro e asta, rispettivamente, per la corsa e il salto in alto) e parametri non opinabili (angolo di 90° dei gomiti del candidato per l'esecuzione delle flessioni);

Considerato, per contro, che:

- durante la prima seduta, la Commissione ha stabilito i criteri di valutazione degli elaborati scritti, assegnando ad ogni criterio il punteggio massimo eventualmente attribuibile per ciascuna risposta;
- il giorno stabilito per lo svolgimento della prova scritta, i tre membri della Commissione si sono riuniti e hanno elaborato le tracce che successivamente sono state sottoposte ai candidati;
- nessun supporto è stato fornito dalla Ditta che ha curato la fase preselettiva, che ha prestato un contributo meramente operativo di gestione della piattaforma e controllo delle modalità di svolgimento della prova con modalità “da remoto”;

Rilevato, pertanto che le attività svolte dalla Commissione in occasione delle prove preselettive e di idoneità fisica non presentano margini di discrezionalità, mentre l'elaborazione delle tracce per la prova scritta è stata espressione di un'attività tecnico discrezionale della Commissione;

Dato atto che:

- il provvedimento di nomina della Commissione in violazione dell'art. 35, co. 3, lett. e), d.lgs. n. 165/2001, al ricorrere della relativa causa di incompatibilità, è illegittimo per violazione di legge, ai sensi dell'art. 21-octies L. n. 241/1990;
- l'illegittimità di un provvedimento amministrativo permette all'Amministrazione di adottare atti di annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-novies L. n. 241/90;
- i requisiti previsti dall'art. 21-novies L. n. 241/90 per l'annullamento in autotutela sono:
- illegittimità del provvedimento;
- sussistenza di ragioni di interesse pubblico;
- emanazione dell'annullamento entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi

- economici;
- valutazione degli interessi dei destinatari del provvedimento e dei controinteressati;

Tenuto conto delle osservazioni formulate dai candidati, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di annullamento, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 241/1990, e in parziale accoglimento delle medesime;

Valutato che:

- sussistono ragioni di interesse pubblico per l'annullamento degli atti viziati dalla illegittimità del provvedimento di nomina della Commissione, in quanto:
- ricorre l'interesse pubblico al regolare svolgimento della procedura concorsuale, nel rispetto delle regole che presidiano l'imparzialità dei membri della Commissione e la selezione dei candidati più meritevoli, anche al fine di pervenire all'assunzione dei soggetti maggiormente adeguati allo svolgimento delle delicate mansioni di operatore della Polizia Locale;
- l'eventuale prosecuzione del concorso si risolverebbe nella predisposizione di una graduatoria impugnabile per illegittima composizione della Commissione, esposta a contenzioso e ad annullamento, con conseguente vanificazione dell'attività amministrativa, inutile dispendio di risorse e di tempo;
- la prosecuzione del concorso nelle condizioni esposte si tradurrebbe anche in una grave lesione all'immagine di imparzialità dell'Amministrazione, alla luce dell'attenzione dedicata alla vicenda di cui si tratta;
- i contrapposti interessi dei partecipanti alla procedura, comunque parzialmente soddisfatti in ragione della non totale caducazione degli atti di concorso successivi alla nomina della Commissione, sono soccombenti rispetto alle ragioni di interesse pubblico sopra espresse;
- la caducazione delle attività di valutazione discrezionale poste in essere dalla Commissione, nel rispetto degli indirizzi giurisprudenziali sopra richiamati, risponde, inoltre, al principio di economicità dell'azione amministrativa, considerati i costi sostenuti dall'Ente per la predisposizione e l'espletamento delle prove da remoto e di idoneità fisica;
- è decorso un esiguo lasso di tempo dall'adozione degli atti da annullare, in quanto la prova scritta è stata espletata in data 28/10/2024, reso, del resto, necessario anche per garantire un pieno contraddittorio con i soggetti interessati al procedimento;

Ritenuto che, alla luce di quanto sopra esposto:

- il sig. *omissis* è in concreto incompatibile ai sensi dell'art. 35, co. 3, lett. e), d.lgs. n. 165/2001 e, dunque, l'atto di nomina della Commissione è illegittimo per violazione di legge;
- devono essere, conseguentemente, caducate le attività della Commissione che abbiano richiesto l'esercizio di una discrezionalità tecnica, ovvero sia la formulazione delle tracce per la prova scritta tenutasi in data 28/10/2024 e la conseguente attività di correzione degli elaborati predisposti dai candidati, avviata in data 04/11/2024 e sospesa dopo il ricevimento dell'esposto;
- di converso, le attività svolte dalla Commissione in occasione della prova preselettiva e della prova di idoneità fisica non presentano margini di discrezionalità e possono, pertanto, esser ritenute validamente effettuate;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Mariagrazia D'Oca, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento contiene dati personali, il cui trattamento è lecito in relazione all'art. 6 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) e che lo stesso è stato redatto in conformità ai principi di cui all'art. 5 del medesimo Regolamento e, in particolare, ai principi di liceità, finalità e minimizzazione;

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato, in forza dell'ordinanza n. 393 in data 28.10.2024 di nomina a Dirigente della Struttura Gestione Risorse Umane nell'ambito della Direzione di Area Organizzazione e Risorse Umane;

#### DETERMINA

1. di annullare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies L. n. 241/90, la Determinazione Dirigenziale n. 5238 del 20/09/2024 di nomina della Commissione del "*concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 19 operatori di polizia locale (area degli istruttori)*", di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 4853 del 03/09/2024;
2. di dichiarare la conseguente caducazione delle attività poste in essere dalla Commissione che abbiano richiesto l'esercizio di una discrezionalità tecnica, ovverosia la definizione delle modalità di svolgimento e dei criteri di valutazione delle prove concorsuali scritta e orale;
3. di far salve le attività svolte dalla Commissione in occasione della prova preselettiva e della prova di idoneità fisica, che non presentano margini di discrezionalità;
4. di rinviare a successivi provvedimenti, l'adozione degli atti necessari per la prosecuzione della procedura concorsuale, previa nomina di nuova commissione esaminatrice;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo (d. lgs. n. 104/2010), avverso il presente provvedimento, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 24/11/1971 n.1199.

Il Dirigente

Dott.ssa Mariagrazia D'Oca

